



Oggetto: Procedura aperta ex art. 71, D.Lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti, finalizzata alla stipula di un contratto ponte per l'affidamento, per la durata di mesi ventiquattro, del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari (con codice CER 18, con codice CER diverso da 18 e radioattivi) prodotti dall'ARNAS Garibaldi di Catania.

Verbale n. 11 – Seduta pubblica del Seggio di Gara del 13/11/2025

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 10:00, presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5, si riunisce in seduta pubblica (da remoto) il Seggio di Gara nominato con Deliberazione n. 595 del 11/06/2025, per il proseguimento dei lavori di competenza, giusta avviso del 07/11/2025 pubblicato sul profilo istituzionale e sulla piattaforma di gara Net4market.

Sono presenti, in qualità di dipendenti dell'ARNAS Garibaldi individuati quali componenti del Seggio di Gara, come tali deputati allo svolgimento delle operazioni di gara ex art. 22 del Disciplinare di Gara relativo alla procedura in oggetto emarginata, i soggetti di seguito specificati:

- **Dott. Nicoletti Massimiliano Maria**, Collaboratore Amministrativo Professionale, U.O.C. Tecnico - n.q. di Presidente;
- **Dott.ssa Rossi Eva**, Collaboratore Amministrativo Professionale, U.O.C. Provveditorato ed Economato - n.q. di Componente;
- **Dott. Pagano Simone**, Assistente Amministrativo, U.O.C. Provveditorato ed Economato - n.q. di Componente.

Considerato che, al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di partecipare da remoto alla presente seduta pubblica, con il citato Avviso del 07/11/2025, è stato comunicato il seguente link <https://meet.google.com/vxg-vwze-gte>, raggiungibile tramite l'applicativo *Google Meet*;

Richiamati integralmente il Verbale n. 1 della seduta pubblica (da remoto) del Seggio di Gara del 18/06/2025, il Verbale n. 2 della seduta pubblica (da remoto) del Seggio di Gara del 02/07/2025, il Verbale n. 3 della seduta riserva del Seggio di Gara del 02/07/2025, il Verbale n. 4 della seduta riservata del Seggio di Gara del 18/07/2025, il Verbale n. 5 della seduta pubblica del Seggio di gara del 23/07/2025, il Verbale n. 6 della seduta pubblica del Seggio di gara del 01/09/2025, il Verbale n. 7 della seduta riservata del Seggio di gara del 08/09/2025, il Verbale n. 8 di seduta pubblica del Seggio di gara del 11/09/2025, il Verbale n. 9 di seduta riservata della Commissione tecnica del 01/10/2025 e il Verbale n. 10 di seduta riservata della Commissione tecnica del 31/10/2025.

Preso atto che con nota prot. provv. n. 11239 del 02/10/2025 è stata trasmessa, mediante piattaforma di gara, alla Ditta Green S.r.l. da parte del RUP, su richiesta formulata della Commissione tecnica, richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione tecnica prodotta, a cui è stato fornito riscontro, stesso mezzo, da parte della Ditta Green S.r.l., acquisito al prot. provv. n. 11288 del 07/10/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Alle ore 10:03, constatata la regolare costituzione del Seggio di Gara, si procede all'avvio dei lavori aprendo la seduta pubblica da remoto tramite accesso al link di cui sopra.

Si dà atto che risultano connessi, mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo *Google Meet*, i seguenti Operatori Economici:

- Lionetti Rosanna (Gestione Gare) della Ditta Progetto Ecologia di Albano A. & C. S.r.l.;
- Calì Valerio, Dipendente (Area Commerciale) e Antonino Borina, n.q. di Legale Rappresentante della Ditta Medieco Servizi S.r.l.
- Ing. Petralia e Caruso Michele n.q. di Rappresentante Legale della Ditta Green S.r.l.

Il Presidente del Seggio di gara, preliminarmente, comunica che oggetto dell'odierna seduta pubblica sarà la lettura e comunicazione delle valutazioni finali espresse dalla Commissione tecnica all'uopo nominata per come riportate nel Verbale n. 10 del 31/10/2025 di seduta riservata della medesima Commissione.

Il Presidente del Seggio di gara, quindi, in coerenza alle previsioni di cui al par. 22 del Disciplinare di gara, procede alla lettura delle risultanze riportate nel Verbale n. 10 del 31/10/2025, dando atto delle valutazioni finali della Commissione tecnica, di cui si riporta il seguente stralcio:

"1. GREEN s.r.l.: La ditta ha presentato documentazione relativamente al solo lotto N.1.

Sono state analizzate le schede tecniche e la campionatura fornite.

Si riportano di seguito le non conformità riscontrate:

- d) Contenitori per rifiuti costituiti da reflui di laboratorio a rischio chimico (codice CER 18.01.06)*

Nella documentazione tecnica presentata, non era presente la scheda tecnica relativa ai contenitori cisterne /vasche di almeno 1000 litri. La Ditta Green, a seguito di chiarimenti richiesti, ha fatto pervenire solo successivamente in data 03.10.2025, la documentazione relativa alla cisterna/vasca di 1000 litri. Non è stata fornita scheda tecnica relativa a "dotazione di adeguate vasche di contenimento per la prevenzione dello sversamento accidentale di liquidi"

Lotto 1: Ditta Green S.r.l.: NON CONFORME

2. MEDIECO Servizi S.r.l.: La ditta ha presentato documentazione relativamente al lotto 1 e al lotto 2.

Lotto 1

Sono state analizzate le schede tecniche e la campionatura fornite.

Si riportano di seguito le non conformità riscontrate:

- a) Contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo costituiti da oggetti da taglio, aghi e pungenti (codici CER 18.01.01 e 18.01.03) non sono state fornite le schede tecniche relative ai contenitori delle seguenti capacità: 3, 7 e 40 litri.*

- c) Contenitori per rifiuti costituiti da farmaci (codici CER 18.01.07, 18.01.08* e 18.01.09) è stato rilevato che non sono state presentate le schede tecniche relative.*

- d) Contenitori per rifiuti costituiti da reflui di laboratorio a rischio chimico (codice CER 18.01.06) non sono state fornite le schede tecniche relative ai contenitori delle seguenti capacità: 5 e 10 litri.*

Lotto 1: Ditta Medieco Servizi S.r.l.: NON CONFORME

Lotto 2

Sono state analizzate le schede tecniche e la campionatura fornite.

Si riportano di seguito le non conformità riscontrate:



Contenitori per i rifiuti con codice CER diverso da 18: non sono state fornite le schede tecniche relative ai contenitori indicati nell'art.11 lettere a, b, c, d, e, f, g del capitolato tecnico speciale d'appalto.

Lotto 2: Ditta Medieco Servizi S.r.l.: NON CONFORME

3.PROGETTO ECOLOGIA s.r.l.:

Sono state analizzate le schede tecniche e la campionatura fornite che risultano conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico per il Lotto n. 1.

Lotto 1: Ditta Progetto Ecologia S.r.l.: CONFORME

Lotto 3: Nessuna offerta è pervenuta”.

A conclusione della lettura del Verbale n. 10 del 31/10/2025 e delle valutazioni finali della Commissione tecnica per come sopra riportate, la Ditta Green S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Sig. Michele Caruso, e la Ditta Medieco Servizi S.r.l., nella persona del Legale rappresentante Sig. Antonino Borina, chiedono di intervenire tramite collegamento da remoto al fine di esporre le loro contestazioni in merito alle risultanze riportate nel Verbale della Commissione Tecnica n. 10/2025 di cui il Seggio di gara ha dato precedentemente evidenza.

A tal proposito, dopo ampio confronto con il Seggio di gara, le su citate Ditte chiedono che vengano riportate nel presente Verbale le seguenti osservazioni e contestazioni in merito agli esiti delle risultanze di cui al Verbale n. 10/2025, per come trascritte dalle medesime Ditte nello strumento di conversazione del collegamento *google meet* (di cui si forniscono, in allegano, relativi screen, parte integrante del presente verbale) e che qui di seguito si riportano fedelmente:

GREEN S.R.L.

“green s.r.l. ritiene eccessivamente grave la decisione annunciata dal seggio di gara di esclusione di due operatori economici, mortificando il principio di massima partecipazione. nello specifico green s.r.l. contesta quanto segue:

Premesso che:

1. Il paragrafo 18 del disciplinare di gara – rubricato “documentazione tecnica” - prescrive testualmente quanto segue:

“L’operatore economico, per ogni singolo lotto per il quale concorre, utilizza la piattaforma per inserire nella busta tecnica virtuale, a pena di esclusione, la seguente documentazione digitalmente sottoscritta come specificato nell’art. 15:

1) schede tecniche relative a tutti i contenitori e sacchi offerti” (ndr, non fa riferimento anche a “cisterne e vasche”).

2. L’art. 10 del capitolato tecnico – rubricato “contenitori e sacchi per rifiuti” – al terzo capoverso, prescrive testualmente quanto segue:

“L’operatore economico, in sede di gara, deve trasmettere, quale documentazione tecnica da allegare all’offerta presentata, le schede tecniche relative a tutti i contenitori e sacchi proposti (ndr, non fa riferimento anche a “cisterne e vasche”) e deve altresì produrre idonea campionatura ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato.”

3. Il paragrafo 2.1 del disciplinare di gara – rubricato “documenti di gara”, prescrive testualmente quanto segue:

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) *Disciplinare di Gara;*
- 2) *Capitolato Tecnico;*
- 3) *D.U.V.R.I.;*
- 4) *Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati;*

4. Il P.O. Nesima – Direzione Sanitaria, con nota prot. n. 7354DMP, del 28.06.2024, comunicava quanto segue:

“Si trasmette in allegato alla presente, scheda di rilevazione dei fabbisogni e della tipologia di rifiuti sanitari da smaltire, compilata in tutte le sue parti con il completamento della colonna richiedente il “quantitativo presunto annuo (kg/lt)”.

Ebbene, nella superiore scheda, con riferimento ai rifiuti liquidi di cui al codice e.e.r. 180106, si attesta il fabbisogno dei seguenti contenitori:*

5. Il P.O. Garibaldi Centro – Direzione Medica di Presidio, con nota prot. n. 5467, del 27.06.2024, comunicava quanto segue:

“Si trasmette in allegato la scheda in formato excel con i dati richiesti (ndr, fabbisogno rifiuti)”.

Dalla superiore tabella il P.O. attesta pacificamente il fabbisogno di contenitori, nello specifico “taniche” della capienza di litri 20 ed a ciò si giunge, banalmente, dividendo il “quantitativo presunto annuo” di litri 45.000 per il “numero di contenitori utilizzati” pari a 2.357. Ebbene, litri 45.000/n. contenitori 2.357= litri 19,01 (ndr, evidentemente trattasi di contenitori/taniche da litri 20).

6. L'art. 10 del capitolato tecnico – rubricato “contenitori e sacchi per rifiuti” – al settimo capoverso, lettera d), opera una netta, logica e fattuale distinzione tra “contenitori per rifiuti” e “cisterne/vasche”, ove i primi sono quelli aventi capienza nella misura di 5, 10 e 20 litri, mentre i secondi sono quelli aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure;

7. L'art. 10 del capitolato tecnico – rubricato “contenitori e sacchi per rifiuti” – al settimo capoverso, prescrive testualmente quanto segue: “I contenitori forniti dall'Aggiudicatario devono tutti essere monouso” (ndr, mentre è fattuale che le “cisterne/vasche”, aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure, non sono certamente monouso – come si evince dalle schede tecniche che si allegano);

8. Sia il paragrafo 18 del disciplinare di gara che gli art. 10 e 13 del capitolato tecnico, quando fanno riferimento alle schede tecniche da allegare nella documentazione tecnica ed alla campionatura, citano in modo univoco ed inequivocabile i “contenitori e sacchi” e mai “le cisterne e vasche”.

Tutto ciò premesso, dalla superiore ricostruzione emerge plasticamente ed inequivocabilmente che:

1. Il concorrente, in pedissequa aderenza agli atti di gara, era tenuto a proporre “i contenitori e sacchi” dallo stesso ritenuti necessari per la corretta conduzione del servizio, allegando per ciascuno di questi la scheda tecnica e la campionatura (art. 10, terzo capoverso del disciplinare di gara), mentre per le “cisterne/vasche”, che non sono contenitori monouso, nulla andava trasmesso;

2. “i contenitori e sacchi”, che il concorrente era tenuto a proporre, dovevano trovare piena aderenza con i fabbisogni indicati nel documento rubricato “Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati” ove da alcuna parte si evince l'esigenza di utilizzo di “cisterne/vasche” aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure;

3. “i contenitori e sacchi” ritenuti dal concorrente green s.r.l. necessari per la corretta conduzione del servizio soddisfano integralmente i fabbisogni indicati nel documento rubricato “Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati”, ove – si ripete – non compaiono “cisterne/vasche” aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure;

4. Il concorrente green s.r.l. in pedissequa aderenza agli atti di gara non doveva e pertanto non ha prodotto la scheda tecnica di “cisterne/vasche” aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure, non rientrando queste nella definizione né di “contenitori e sacchi”, né di “contenitori monouso”, né venivano citati nel documento rubricato “Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati”.

Si contesta fermamente l'ultimo capoverso della nota in riscontro secondo il quale – si cita testualmente - “il mancato riscontro ... entro il termine perentorio comporterà l'esclusione dalla procedura di gara” e ciò in quanto, lo scrivente operatore economico ha concorso alla gara dimostrando il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ha studiato tutti gli atti di gara ed in particolare il capitolato tecnico e le “Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati” ed in esito a ciò ha trasmesso le schede tecniche dei contenitori monouso necessari per il corretto espletamento del servizio.

In ultimo si tiene a precisare che la procedura di gara di che trattasi – aggiudicata con il criterio del prezzo e non delle migliori proposte – impone ai concorrenti la piena accettazione di tutti gli atti di gara ed in particolare del capitolato tecnico il quale se imponesse l'utilizzo e dunque la fornitura di “cisterne/vasche”, questi sarebbero un onere contrattuale al quale l'aggiudicatario non si potrebbe sottrarre, essendo intrinseco il fatto secondo il quale la formulazione dell'offerta comporti la piena e consapevole accettazione di tutte le clausole contenute negli atti di gara.

Salvis iuribus

si conclude citando la seguente sentenza del consiglio di stato:

Consiglio di Stato, Sez. III, 04/08/2022, n. 6827 secondo la quale:

10.1. Orbene, muovendo da tali premesse deve rilevarsi che la campionatura, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (15 marzo 2021, n. 2243; id. 5 maggio 2017, n. 2076), non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Così declinata, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell'offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149). In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l'apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246).

Si è coerentemente sostenuto, a tal riguardo, che “la campionatura non coincide con l'offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara (mediante la previsione dell'obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-descrittiva) il prodotto offerto, al fine di consentire l'esecuzione del test in laboratorio e di quello in uso.

Come affermato da questo Consiglio di Stato, infatti, “il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un'apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire” (cfr. Sez. V, n. 371 del 30 gennaio 2017); “netta è dunque la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha infatti una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell'offerta, mirando a dimostrare le capacità tecniche della concorrente, e può, addirittura, essere integrata nel corso della gara, finché non sia oggetto di valutazione da parte della Commissione, non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell'azione

amministrativa che ne giustifichi l'apertura in seduta pubblica, con il ricorso ad operazioni materiali di apertura, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, lunghe, complesse e finanche inutili, una volta che i campioni possano essere cambiati dalla concorrente, anche successivamente, per dimostrare la bontà della propria offerta tecnica, che è e resta nella sua essenza documentale, come pure si dirà tra breve, il parametro principale e imprescindibile al quale la stazione appaltante deve fare riferimento, pur essendo condizione necessaria, ma non sufficiente, nella gara in questione, per la congiunta necessità di depositare anche la campionatura" (cfr. Sez. III, n. 4190 del 8 settembre 2015).

Quanto poi alla mancanza di sufficienti garanzie in ordine alla corrispondenza dei campioni al prodotto offerto, deve ritenersi che si tratti di carenza meramente formale, in mancanza di concrete allegazioni atte a far dubitare della stessa, come già in precedenza evidenziato.

Infondata, infine, è la deduzione intesa a sostenere che la campionatura, una volta esclusa la sua immediata inerenza al contenuto dell'offerta tecnica, sarebbe finalizzata a dimostrare il possesso della capacità tecnica, con la conseguente indebita commistione tra la valutazione di quest'ultima e quella dell'offerta tecnica: deve invero osservarsi che la campionatura resta strettamente connessa all'offerta tecnica e funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa, pur se non integrante una componente essenziale ed intrinseca di quest'ultima" (Cons. St., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1853; id. 8 settembre 2015, n. 4190).

10.2. Quale diretto corollario della funzione dimostrativa della campionatura una parte della giurisprudenza ha concluso nel senso che la clausola che imponga ai concorrenti, a pena di esclusione, la presentazione di una campionatura dei prodotti offerti, introduce una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal codice dei contratti pubblici, in violazione del divieto stabilito al riguardo dall'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 (CGARS, 20 luglio 2020, n. 634) e, come tale, deve dunque essere ritenuta nulla.

10.3. Orbene, così ricostruito il quadro giuridico di riferimento tale soluzione esegetica s'impone nello specifico caso qui in rilievo, in cui la campionatura richiesta assolve nell'economia della legge di gara ad una funzione descrittiva complementare e non sostitutiva della documentazione tecnica, riferibile peraltro solo a due dei prodotti oggetto di fornitura.

Tanto si desume anche dalle particolari modalità che, nella procedura selettiva in argomento, governano la campionatura, tenuto conto del fatto che venivano richiesti campioni solo con riferimento a due delle quattro misure del prodotto offerto, con la logica conseguenza che, se i campioni fossero realmente ed eccezionalmente parte integrante e consustanziali all'offerta tecnica, la stazione appaltante avrebbe ragionevolmente avuto bisogno di un riscontro per ognuna delle indicate misure, non potendo evidentemente lasciare una parte della fornitura priva di un requisito di prova ritenuto necessario ed indefettibile.

D'altro canto, alcuna giustificazione esplicita regge nell'economia della legge di gara tale scelta; nella ricostruzione difensiva dell'Amministrazione resistente si tratterebbe di una soluzione dettata da aspetti pratici legati alla necessità di non gravare oltremodo gli operatori economici, spiegazione evidentemente non compatibile, però, con il rilievo sostanziale e dirimente che, nei termini suddetti (riferiti cioè alla misura del campione offerto), si pretende poi assegnare alla campionatura.

Ne discende – sul piano sostanziale – una dequotazione del suindicato contributo dimostrativo che, pertanto, non può essere accreditato come veicolo unico e infungibile dei contenuti tecnici dell'offerta sì da far ritenere, nella misura qui imposta, non coerente con la disciplina di settore la sanzione dell'automatica espulsione e la preclusione opposta alla richiesta di soccorso istruttorio.

E, invero, non può essere qui obliato che le ragioni di difformità in contestazione esauriscono i propri effetti esclusivamente sul profilo della diversa misura di uno dei campioni comunque presentati (difformità qualificabile come vizio formale) riferibili pur sempre alla medesima tipologia di prodotto offerto.

Deve, in definitiva, ritenersi che l'errore in cui è incorsa la società appellante nella presentazione dei campioni di emostatico (produzione del campione nella misura di cui alla voce c) in luogo della misura di cui alla voce b)) ben avrebbe potuto essere sanato attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, senza che ciò concretasse un'illegittima forma di integrazione postuma dell'offerta tecnica, atteso che quest'ultima risulta ab origine completa nella sua essenza documentale, essendo, da un lato, incontestato il possesso da parte della società appellante dell'emostatico in tutte le misure richieste dalla gara, compresa la misura di cui alla voce b), e, dall'altro, acclarato che un campione aggiuntivo, ancorché di misura diversa, risulta comunque

presentato di guisa che la regolarizzazione del suddetto (marginale) profilo involge, per tutto quanto fin qui evidenziato, un profilo estrinseco all'offerta e meramente formale.

Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, s'impone l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.

green s.r.l. chiede infine che il contenuto della presente chat venga riportato fedelmente e testualmente nel verbale di gara.

si chiede che il seggio di gara assuma in modo chiaro le sue determinazioni in merito ai gravi fatti contestati oggi da green s.r.l. in modo da assumersene tutte le responsabilità dinanzi agli organi competenti"

MEDIECO SERVIZI S.R.L.

"In riferimento alla comunicazione con cui viene contestata la presunta incompletezza della documentazione tecnica, e in particolare la difformità di alcuni litraggi indicati nelle schede tecniche dei prodotti offerti, la scrivente impresa intende formulare le seguenti osservazioni.

1. Sulla natura della gara e della documentazione tecnica

La procedura in oggetto è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, pertanto la documentazione tecnica allegata non costituisce elemento dell'offerta soggetto a valutazione qualitativa, ma ha unicamente funzione descrittiva e di verifica della conformità del prodotto/servizio alle specifiche di capitolato.

Ne consegue che eventuali irregolarità formali o differenze marginali non incidono sul contenuto dell'offerta economica né sull'impegno contrattuale assunto.

2. Sulla presunta incompletezza delle schede tecniche

Le schede tecniche sono state regolarmente allegate, riportando tutte le caratteristiche necessarie all'identificazione e alla valutazione dei prodotti.

Le eventuali differenze di litraggi o formati rappresentano varianti equivalenti e non sostanziali, che non modificano in alcun modo la qualità, le prestazioni o la conformità ai requisiti richiesti.

La giurisprudenza amministrativa costante (Cons. Stato, Sez. V, n. / _; TAR __, n. /) ha chiarito che l'esclusione può essere disposta solo in caso di mancanza assoluta o difformità sostanziale dell'offerta, mentre le discrepanze equivalenti rientrano nell'ambito del principio di conformità sostanziale e favor participationis.

3. Sull'applicabilità del soccorso istruttorio

Anche qualora si volesse ritenere la documentazione parzialmente incompleta, la stazione appaltante avrebbe comunque potuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di una carenza di carattere formale e non sostanziale, facilmente integrabile senza alterare il contenuto dell'offerta.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Commissione di riesaminare la posizione dell'operatore economico, riconoscendo la piena validità e conformità sostanziale della documentazione presentata e revocando l'eventuale esclusione disposta per meri motivi formali.

Resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico o integrazione documentale utile alla verifica dell'offerta.

L'amministratore

Antonino Borina

Inoltre, in relazione ai rilievi formulati dalla Stazione Appaltante circa la presunta non conformità dei prodotti offerti, formula le seguenti precisazioni.

1. Riguardo al Lotto 2 e, per analogia, al principio richiamato per il Lotto 1, si evidenzia che il capitolato non specifica puntualmente i contenitori richiesti per ciascun codice CER, ma indica soltanto la tipologia di rifiuti e le modalità di raccolta e stoccaggio conformi alla normativa vigente.

2. Da ciò si evince chiaramente che la fornitura deve garantire la piena idoneità funzionale e normativa dei contenitori, in relazione all'utilizzo previsto dalla legge per ogni tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla specifica indicazione del singolo codice CER.

3. Gli imballaggi e i contenitori offerti rispettano integralmente le caratteristiche tecniche, di resistenza e di sicurezza richieste dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ADR, e disposizioni ministeriali vigenti), e pertanto risultano pienamente conformi e utilizzabili per i rifiuti ricompresi nei lotti di gara.

4. Le eventuali differenze di dimensioni o capacità dei contenitori proposti rientrano nell'ambito della conformità sostanziale e del principio di equivalenza tecnica, non alterando in alcun modo la funzionalità, la sicurezza o la rispondenza ai requisiti prescritti.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la piena conformità dell'offerta ai requisiti del capitolato e si chiede che la Commissione ne prenda atto ai fini della corretta valutazione della documentazione tecnica."

A questo punto, il Seggio di gara prende atto delle osservazioni esposte dalla Ditta Green S.r.l. e dalla Ditta Medieco Servizi S.r.l. per come sopra verbalizzate e ritiene doveroso precisare in merito che ogni valutazione e giudizio di carattere tecnico sono demandati alla Commissione tecnica all'uopo nominata giusta Deliberazione n. 595 del 11/06/2025 e che, pertanto, alla luce delle risultanze del Verbale n. 10/2025 di cui si è dato lettura, il Seggio di gara, in conformità alle previsioni del Disciplinare di gara, procederà a trasmettere al RUP il presente Verbale al fine di consentire da parte di quest'ultimo ogni opportuna valutazione in merito agli adempimenti conseguenziali di competenza da adottare, anche alla luce delle osservazioni e contestazioni riportate dalle predette Ditte.

Il Presidente del Seggio di gara, pertanto, alle ore 11:40 dichiara conclusa la seduta telematica e riconvoca il Seggio di gara in data da definirsi, che verrà comunicata mediante apposito avviso pubblicato su piattaforma Net4market e sul profilo committente, per il proseguimento delle attività di cui al par. 22 del Disciplinare di gara.

La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 8 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue

- Dott. Nicoletti Massimiliano Maria - Presidente 
- Dott.ssa Rossi Eva - Componente 
- Dott. Pagano Simone - Componente 

Catania, 13/11/2025

Michele Caruso 11:00

green s.r.l. ritiene eccessivamente grave la decisione annunciata dal seggio di gara di esclusione di due operatori economici, mortificando il principio di massima partecipazione. nello specifico green s.r.l. contesta quanto segue:

Michele Caruso 11:02

Premesso che:

1. Il paragrafo 18 del disciplinare di gara – rubricato

“documentazione tecnica” -

prescrive testualmente quanto segue:

“L'operatore economico, per ogni singolo lotto per il quale concorre, utilizza la piattaforma per inserire nella busta tecnica virtuale, a pena di esclusione, la seguente documentazione digitalmente sottoscritta come specificato nell'art. 15:

1) schede tecniche relative a tutti i contenitori e sacchi offerti” (ndr, non fa riferimento anche a “cisterne e vasche”).

2. L'art. 10 del capitolato tecnico – rubricato “contenitori e sacchi per rifiuti” – al terzo capoverso, prescrive testualmente quanto segue:

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a stylized signature, a set of initials, and a small checkmark-like symbol.

"cisterne e vasche").

2. L'art. 10 del capitolato tecnico – rubricato "contenitori e sacchi per rifiuti" – al terzo capoverso, prescrive testualmente quanto segue:

"L'operatore economico, in sede di gara, deve trasmettere, quale documentazione tecnica da allegare all'offerta presentata, le schede tecniche relative a tutti i contenitori e sacchi proposti (ndr, non fa riferimento anche a "cisterne e vasche") e deve altresì produrre idonea campionatura ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato."

3. Il paragrafo 2.1 del disciplinare di gara – rubricato "documenti di gara", prescrive testualmente quanto segue:

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di Gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) D.U.V.R.I.;
- 4) Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati;



3) D.U.V.R.I.;

4) Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati;

4. Il P.O. Nesima – Direzione Sanitaria, con nota prot. n. 7354DMP, del 28.06.2024, comunicava quanto segue:

“Si trasmette in allegato alla presente, scheda di rilevazione dei fabbisogni e della tipologia di rifiuti sanitari da smaltire, compilata in tutte le sue parti con il completamento della colonna richiedente il “quantitativo presunto annuo (kg/lt)”.

Ebbene, nella superiore scheda, con riferimento ai rifiuti liquidi di cui al codice e.e.r. 180106*, si attesta il fabbisogno dei seguenti contenitori:

5. Il P.O. Garibaldi Centro – Direzione Medica di Presidio, con nota prot. n. 5467, del 27.06.2024, comunicava quanto segue:

“Si trasmette in allegato la scheda in formato excel con i dati richiesti (ndr, fabbisogno rifiuti)”.

Dalla superiore tabella il P.O. attesta pacificamente il fabbisogno di contenitori, nello



Dalla superiore tabella il P.O.
attesta pacificamente il
fabbisogno di contenitori, nello
specifico "taniche" della capienza
di litri 20 ed a ciò si giunge,
banalmente, dividendo il
"quantitativo presunto annuo" di
litri 45.000 per il "numero di
contenitori utilizzati" pari a 2.357.
Ebbene, $\text{litri } 45.000 / \text{n. contenitori } 2.357 = \text{litri } 19,01$ (ndr,
evidentemente trattasi di
contenitori/taniche da litri 20).

6. L'art. 10 del capitolato tecnico
– rubricato "contenitori e sacchi
per rifiuti" – al settimo capoverso,
lettera d), opera una netta, logica e
fattuale distinzione tra "contenitori
per rifiuti" e "cisterne/vasche", ove
i primi sono quelli aventi capienza
nella misura di 5, 10 e 20 litri,
mentre i secondi sono quelli aventi
capienza nella misura pari o
superiore a 1.000 litri, nonché nelle
eventuali ulteriori misure;

7. L'art. 10 del capitolato tecnico
– rubricato "contenitori e sacchi
per rifiuti" – al settimo capoverso,
prescrive testualmente quanto
segue: "I contenitori forniti
dall'Aggiudicatario devono tutti
essere monouso" (ndr, mentre è
fattuale che le "cisterne/vasche",
aventi capienza nella misura pari o



dall'Aggiudicatario devono tutti essere monouso" (ndr, mentre è fattuale che le "cisterne/vasche", aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure, non sono certamente monouso – come si evince dalle schede tecniche che si allegano);

8. Sia il paragrafo 18 del disciplinare di gara che gli art. 10 e 13 del capitolato tecnico, quando fanno riferimento alle schede tecniche da allegare nella documentazione tecnica ed alla campionatura, citano in modo univoco ed inequivocabile i "contenitori e sacchi" e mai "le cisterne e vasche".

Tutto ciò premesso, dalla superiore ricostruzione emerge plasticamente ed inequivocabilmente che:

Michele Caruso 11:03

1. Il concorrente, in pedissequa aderenza agli atti di gara, era tenuto a proporre "i contenitori e sacchi" dallo stesso ritenuti necessari per la corretta conduzione del servizio, allegando per ciascuno di questi la scheda tecnica e la campionatura (art. 10,

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

1. Il concorrente, in pedissequa
aderenza agli atti di gara, era
tenuto a proporre "i contenitori e
sacchi" dallo stesso ritenuti
necessari per la corretta
conduzione del servizio, allegando
per ciascuno di questi la scheda
tecnica e la campionatura (art. 10,
terzo capoverso del disciplinare di
gara), mentre per le
"cisterne/vasche", che non sono
contenitori monouso, nulla andava
trasmesso;

2. "i contenitori e sacchi", che il
concorrente era tenuto a proporre,
dovevano trovare piena aderenza
con i fabbisogni indicati nel
documento rubricato "Schede di
rilevazione dei fabbisogni stimati"
ove da alcuna parte si evince
l'esigenza di utilizzo di
"cisterne/vasche" aventi capienza
nella misura pari o superiore a
1.000 litri, nonché nelle eventuali
ulteriori misure;

3. "i contenitori e sacchi" ritenuti
dal concorrente green s.r.l.
necessari per la corretta
conduzione del servizio
soddisfano integralmente i
fabbisogni indicati nel documento
rubricato "Schede di rilevazione
dei fabbisogni stimati", ove - si
ripete - non compaiono



soddisfanno integralmente i fabbisogni indicati nel documento rubricato "Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati", ove – si ripete – non compaiono "cisterne/vasche" aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure;

4. Il concorrente green s.r.l. in pedissequa aderenza agli atti di gara non doveva e pertanto non ha prodotto la scheda tecnica di "cisterne/vasche" aventi capienza nella misura pari o superiore a 1.000 litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure, non rientrando queste nella definizione né di "contenitori e sacchi", né di "contenitori monouso", né venivano citati nel documento rubricato "Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati".

Si contesta fermamente l'ultimo capoverso della nota in riscontro secondo il quale – si cita testualmente - "il mancato riscontro ... entro il termine perentorio comporterà l'esclusione dalla procedura di gara" e ciò in quanto, lo scrivente operatore economico ha concorso alla gara dimostrando il possesso dei requisiti di carattere generale e



operatore economico ha concorso alla gara dimostrando il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ha studiato tutti gli atti di gara ed in particolare il capitolato tecnico e le "Schede di rilevazione dei fabbisogni stimati" ed in esito a ciò ha trasmesso le schede tecniche dei contenitori monouso necessari per il corretto espletamento del servizio.

In ultimo si tiene a precisare che la procedura di gara di che trattasi – aggiudicata con il criterio del prezzo e non delle migliori proposte – impone ai concorrenti la piena accettazione di tutti gli atti di gara ed in particolare del capitolato tecnico il quale se imponesse l'utilizzo e dunque la fornitura di "cisterne/vasche", questi sarebbero un onere contrattuale al quale l'aggiudicatario non si potrebbe sottrarre, essendo intrinseco il fatto secondo il quale la formulazione dell'offerta comporti la piena e consapevole accettazione di tutte le clausole contenute negli atti di gara.

Salvis juribus



a

In riferimento alla comunicazione con cui viene contestata la presunta incompletezza della documentazione tecnica, e in particolare la difformità di alcuni litraggi indicati nelle schede tecniche dei prodotti offerti, la scrivente impresa intende formulare le seguenti osservazioni.

1. Sulla natura della gara e della documentazione tecnica
La procedura in oggetto è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, pertanto la documentazione tecnica allegata non costituisce elemento dell'offerta soggetto a valutazione qualitativa, ma ha unicamente funzione descrittiva e di verifica della conformità del prodotto/servizio alle specifiche di capitolato.

Ne consegue che eventuali irregolarità formali o differenze marginali non incidono sul contenuto dell'offerta economica né sull'impegno contrattuale assunto.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contenuto dell'offerta economica
né sull'impegno contrattuale
assunto.

2. Sulla presunta
incompletezza delle schede
tecniche

Le schede tecniche sono state
regolarmente allegate, riportando
tutte le caratteristiche necessarie
all'identificazione e alla valutazione
dei prodotti.

Le eventuali differenze di litraggi o
formati rappresentano varianti
equivalenti e non sostanziali, che
non modificano in alcun modo la
qualità, le prestazioni o la
conformità ai requisiti richiesti.

La giurisprudenza amministrativa
costante (Cons. Stato, Sez. V, n. / _;
TAR __, n. /) ha chiarito che
l'esclusione può essere disposta
solo in caso di mancanza assoluta
o difformità sostanziale
dell'offerta, mentre le discrepanze
equivalenti rientrano nell'ambito
del principio di conformità
sostanziale e favor participationis.

3. Sull'applicabilità del
soccorso istruttorio

Anche qualora si volesse ritenere
la documentazione parzialmente
incompleta, la stazione appaltante
avrebbe comunque potuto attivare
il soccorso istruttorio ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023,
trattandosi di una carenza di



sostanziale e favor participationis.

3. Sull'applicabilità del soccorso istruttorio

Anche qualora si volesse ritenere la documentazione parzialmente incompleta, la stazione appaltante avrebbe comunque potuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di una carenza di carattere formale e non sostanziale, facilmente integrabile senza alterare il contenuto dell'offerta.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Commissione di riesaminare la posizione dell'operatore economico, riconoscendo la piena validità e conformità sostanziale della documentazione presentata e revocando l'eventuale esclusione disposta per meri motivi formali. Resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico o integrazione documentale utile alla verifica dell'offerta.

L'amministratore

Antonino Borina



si conclude citando la seguente sentenza del consiglio di stato:
Consiglio di Stato, Sez. III,
04/08/2022, n. 6827 secondo la quale:

10.1. Orbene, muovendo da tali premesse deve rilevarsi che la campionatura, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (15 marzo 2021, n. 2243; id. 5 maggio 2017, n. 2076), non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Così declinata, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell'offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n.



qualitativa (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149). In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l'apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246).

Si è coerentemente sostenuto, a tal riguardo, che "la campionatura non coincide con l'offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara (mediante la previsione dell'obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-descrittiva) il prodotto offerto, al fine di consentire l'esecuzione del test in laboratorio e di quello in uso. Come affermato da questo Consiglio di Stato, infatti, "il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un'apposita



dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un'apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la "dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti", per gli appalti di forniture, attraverso la "produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire" (cfr. Sez. V, n. 371 del 30 gennaio 2017); "netta è dunque la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha infatti una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell'offerta, mirando a dimostrare le capacità tecniche della concorrente, e può, addirittura, essere integrata nel corso della gara, finché non sia oggetto di valutazione da parte della Commissione, non vi è alcuna



mirando a dimostrare le capacità tecniche della concorrente, e può, addirittura, essere integrata nel corso della gara, finché non sia oggetto di valutazione da parte della Commissione, non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che ne giustifichi l'apertura in seduta pubblica, con il ricorso ad operazioni materiali di apertura, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, lunghe, complesse e finanche inutili, una volta che i campioni possano essere cambiati dalla concorrente, anche successivamente, per dimostrare la bontà della propria offerta tecnica, che è e resta nella sua essenza documentale, come pure si dirà tra breve, il parametro principale e imprescindibile al quale la stazione appaltante deve fare riferimento, pur essendo condizione necessaria, ma non sufficiente, nella gara in questione, per la congiunta necessità di depositare anche la campionatura" (cfr. Sez. III, n. 4190 del 8 settembre 2015).



2015).

Quanto poi alla mancanza di sufficienti garanzie in ordine alla corrispondenza dei campioni al prodotto offerto, deve ritenersi che si tratti di carenza meramente formale, in mancanza di concrete allegazioni atte a far dubitare della stessa, come già in precedenza evidenziato.

Infondata, infine, è la deduzione intesa a sosten

Michele Caruso 11:07

Infondata, infine, è la deduzione intesa a sostenere che la campionatura, una volta esclusa la sua immediata inerenza al contenuto dell'offerta tecnica, sarebbe finalizzata a dimostrare il possesso della capacità tecnica, con la conseguente indebita commistione tra la valutazione di quest'ultima e quella dell'offerta tecnica: deve invero osservarsi che la campionatura resta strettamente connessa all'offerta tecnica e funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa, pur se non integrante una componente essenziale ed intrinseca di quest'ultima" (Cons. St., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1853; id. 8 settembre 2015, n. 4190).



id. 8 settembre 2015, n. 4190).

10.2. Quale diretto corollario della funzione dimostrativa della campionatura una parte della giurisprudenza ha concluso nel senso che la clausola che imponga ai concorrenti, a pena di esclusione, la presentazione di una campionatura dei prodotti offerti, introduce una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal codice dei contratti pubblici, in violazione del divieto stabilito al riguardo dall'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 (CGARS, 20 luglio 2020, n. 634) e, come tale, deve dunque essere ritenuta nulla.

10.3. Orbene, così ricostruito il quadro giuridico di riferimento tale soluzione esegetica s'impone nello specifico caso qui in rilievo, in cui la campionatura richiesta assolve nell'economia della legge di gara ad una funzione descrittiva complementare e non sostitutiva della documentazione tecnica, riferibile peraltro solo a due dei prodotti oggetto di fornitura. Tanto si desume anche dalle particolari modalità che, nella procedura selettiva in argomento, governano la campionatura, tenuto conto del fatto che venivano richiesti campioni solo con riferimento a due delle quattro misure del prodotto offerto, con la



procedura selettiva in argomento, governano la campionatura, tenuto conto del fatto che venivano richiesti campioni solo con riferimento a due delle quattro misure del prodotto offerto, con la logica conseguenza che, se i campioni fossero realmente ed eccezionalmente parte integrante e consustanziali all'offerta tecnica, la stazione appaltante avrebbe ragionevolmente avuto bisogno di un riscontro per ognuna delle indicate misure, non potendo evidentemente lasciare una parte della fornitura priva di un requisito di prova ritenuto necessario ed indefettibile.

D'altro canto, alcuna giustificazione esplicita regge nell'economia della legge di gara tale scelta; nella ricostruzione difensiva dell'Amministrazione resistente si tratterebbe di una soluzione dettata da aspetti pratici legati alla necessità di non gravare oltremodo gli operatori economici, spiegazione evidentemente non compatibile, però, con il rilievo sostanziale e dirimente che, nei termini suddetti (riferiti cioè alla misura del campione offerto), si pretende poi assegnare alla campionatura.

Ne discende - sul piano




termini suddetti (riferiti cioè alla misura del campione offerto), si pretende poi assegnare alla campionatura.

Ne discende – sul piano sostanziale – una dequotazione del suindicato contributo dimostrativo che, pertanto, non può essere accreditato come veicolo unico e infungibile dei contenuti tecnici dell'offerta si da far ritenere, nella misura qui imposta, non coerente con la disciplina di settore la sanzione dell'automatica espulsione e la preclusione opposta alla richiesta di soccorso istruttorio.

E, invero, non può essere qui obliato che le ragioni di difformità in contestazione esauriscono i propri effetti esclusivamente sul profilo della diversa misura di uno dei campioni comunque presentati (difformità qualificabile come vizio formale) riferibili pur sempre alla medesima tipologia di prodotto offerto.

Deve, in definitiva, ritenersi che l'errore in cui è incorsa la società appellante nella presentazione dei campioni di emostatico (produzione del campione nella misura di cui alla voce c) in luogo della misura di cui alla voce b)) ben avrebbe potuto essere sanato attraverso il ricorso all'istituto del



campioni di emostatico
(produzione del campione nella
misura di cui alla voce c) in luogo
della misura di cui alla voce b)) ben
avrebbe potuto essere sanato
attraverso il ricorso all'istituto del
soccorso istruttorio, senza che ciò
concretasse un'illegittima forma di
integrazione postuma dell'offerta
tecnica, atteso che quest'ultima
risulta ab origine completa nella
sua essenza documentale,
essendo, da un lato, incontestato il
possessione da parte della società
appellante dell'emostatico in tutte
le misure richieste dalla

Michele Caruso 11:08

gara, compresa la misura di cui alla
voce b), e, dall'altro, acclarato che
un campione aggiuntivo, ancorché
di misura diversa, risulta
comunque presentato di guisa che
la regolarizzazione del suddetto
(marginale) profilo involge, per
tutto quanto fin qui evidenziato, un
profilo estrinseco all'offerta e
meramente formale.

Conclusivamente, l'appello va
accolto e, per l'effetto, in riforma
della sentenza appellata, s'impone
l'annullamento degli atti impugnati
in primo grado.



accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, s'impone l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Michele Caruso 11:09

green s.r.l. chiede infine che il contenuto della presente chat venga riportato fedelmente e testualmente nel verbale di gara.

Michele Caruso 11:12

si chiede che il seggio di gara assuma in modo chiaro le sue determinazioni in merito ai gravi fatti contestati oggi da green s.r.l. in modo da assumersene tutte le responsabilità dinanzi agli organi competenti.

antonino borina 11:15

Inoltre, in relazione ai rilievi formulati dalla Stazione Appaltante circa la presunta non conformità dei prodotti offerti, formula le seguenti precisazioni.

1. Riguardo al Lotto 2 e, per analogia, al principio richiamato per il Lotto 1, si evidenzia che il capitolato non specifica puntualmente i contenitori richiesti per ciascun codice CER, ma indica

Three handwritten signatures and initials are present on the right side of the page. The top signature is a large, stylized 'D' with a flourish. Below it are two smaller signatures, one appearing to be 'Vol.' and the other a more complex scribble.

1. Riguardo al Lotto 2 e, per analogia, al principio richiamato per il Lotto 1, si evidenzia che il capitolato non specifica puntualmente i contenitori richiesti per ciascun codice CER, ma indica soltanto la tipologia di rifiuti e le modalità di raccolta e stoccaggio conformi alla normativa vigente.

2. Da ciò si evince chiaramente che la fornitura deve garantire la piena idoneità funzionale e normativa dei contenitori, in relazione all'utilizzo previsto dalla legge per ogni tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla specifica indicazione del singolo codice CER.

3. Gli imballaggi e i contenitori offerti rispettano integralmente le caratteristiche tecniche, di resistenza e di sicurezza richieste dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ADR, e disposizioni ministeriali vigenti), e pertanto risultano pienamente conformi e utilizzabili per i rifiuti ricompresi nei lotti di gara.

4. Le eventuali differenze di dimensioni o capacità dei contenitori proposti rientrano nell'ambito della conformità sostanziale e del principio di equivalenza tecnica, non alterando



3. Gli imballaggi e i contenitori offerti rispettano integralmente le caratteristiche tecniche, di resistenza e di sicurezza richieste dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ADR, e disposizioni ministeriali vigenti), e pertanto risultano pienamente conformi e utilizzabili per i rifiuti ricompresi nei lotti di gara.

4. Le eventuali differenze di dimensioni o capacità dei contenitori proposti rientrano nell'ambito della conformità sostanziale e del principio di equivalenza tecnica, non alterando in alcun modo la funzionalità, la sicurezza o la rispondenza ai requisiti prescritti.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la piena conformità dell'offerta ai requisiti del capitolato e si chiede che la Commissione ne prenda atto ai fini della corretta valutazione della documentazione tecnica.

